

15906/14

In caso di diffusione del
procedimento
il presente provvedimento è
pubblicamente accessibile
dal sito internet
www.giustizia.it
Data di pubblicazione
02/03/2014
09:12:14
Dott. ...
C. ...



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da
dott. Oldi Paolo - Presidente - C.C. - 2.10.2013
dott.ssa de Bernardinis Silvana Sentenza N. 1350
dott.ssa Lapalorcia Grazia
dott. Fumo Maurizio - R.G.N. 20716/2013
dott. Guardiano Alfredo -Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

RE, nato a **X** il 2.4.1955, avverso l'ordinanza emessa
dal tribunale della libertà di Bologna il 2.4.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 2.4.2013 il tribunale del riesame di
Bologna confermava l'ordinanza con cui, in data 6.3.2013, il giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì aveva applicato la
misura cautelare di cui all'art. 282 ter, c.p.p., nei confronti di **RE**

, in relazione al reato di cui all'art. 612 bis, c.p., commesso, secondo l'ipotesi accusatoria, in danno di B]

2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, l'indagato, articolando plurimi motivi di impugnazione.

3. Con il primo, il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, stante la inidoneità degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari ed, in particolar modo delle dichiarazioni rese, in qualità di persone informate sui fatti, da MR e da BM, ad integrare il requisito dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti del R ed a fondare una probabile sentenza di condanna a carico di quest'ultimo, la cui condotta, priva di connotati di pericolosità sociale, appare inquadrabile in un contesto di semplice "scontro condominiale".

4. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., che richiede la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, desumibile da elementi non meramente congetturati, ma, per l'appunto concreti, non rinvenibili nel caso di specie, in quanto appare superficiale il giudizio sulla personalità dell'indagato effettuato dal tribunale del riesame, che ha, inoltre, ommesso di considerare il carattere estemporaneo delle condotte poste in essere dal R.

5. Con il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, sotto il profilo della adeguatezza e della proporzionalità della misura cautelare applicata al R. In quanto, tenuto conto della minima gravità dei fatti per cui si procede, riconducibili a semplici alterchi ed incomprensioni tra condomini e del fatto che l'allontanamento imposto al R dal condominio in cui egli viveva, unitamente alla sua compagna ed alle due figlie in tenera età, incide negativamente sull'effettivo esercizio del diritto dell'indagato

alla genitorialità, con conseguente violazione dei principi affermati negli artt. 29 e 2 della Costituzione; 7, 9 e 33, della Carta di Nizza; 8 e 12 della C.E.D.U.; 147, 148 e 261, c.c., l'individuata esigenza cautelare avrebbe potuto essere fronteggiata con una misura meno afflittiva, quali quelle previste dagli artt. 281 e 282, c.p.p.

6. Il ricorso non può essere accolto, essendo inammissibili, sotto diversi profili, i motivi che lo sostengono.

7. Come è noto, infatti, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Cass., sez. V, 8/10/2008, n. 46124, rv. 241997).

Ed invero, in materia di provvedimenti *de libertate*, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la connettività delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. IV, 3/2/2011, n. 14726, D.R.; Cass., sez. IV, 06/07/2007, n. 37878, C. e altro).

Ne consegue che quando, come nel caso in esame, viene denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura cautelare imposta, alla Corte di

Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, J.M.M.).

Orbene a tali criteri non appaiono conformarsi le doglianze contenute nel ricorso del R. , relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata all'indagato, perché con esse si rappresentano, peraltro genericamente, censure attinenti al merito, non consentite in sede di legittimità.

Il tribunale del riesame, peraltro, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, ha ricostruito in maniera esaustiva i fatti per cui si procede nei confronti dell'indagato, evidenziando da un lato la solidità del grave quadro indiziario, integrato non solo dalle dichiarazioni della persona offesa BI (che sarebbero da sole sufficienti), ma anche dalle "numerose dichiarazioni testimoniali", che, a differenza di quanto affermato dal difensore del R. nel ricorso, si sono soffermate su circostanze apprese anche "in virtù di cognizione diretta" delle persone informate sui fatti, dall'altro la sussistenza del pericolo concreto di reiterazione di condotte dello stesso tipo di quelle oggetto di contestazione provvisoria, desumibile dalle circostanze e dalle modalità dei fatti in questione ("Il R. , per diversi anni, incurante perfino dei richiami dell'autorità amministrativa, ha continuato a perseguire la BI con numerosi atti di disturbo, offesa, violenza gratuita, che hanno ingenerato nella donna uno stato d'ansia, e, soprattutto, l'hanno

A

indotta a modificare per svariati aspetti le proprie abitudini di vita"), che, come correttamente affermato dal tribunale del riesame, "ben possono assumere valenza sintomatica ed indicativa - oltre che della gravità del reato commesso - della personalità dell'agente".

Del pari logicamente coerente risulta il percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame nel ritenere conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità, la misura cautelare di cui all'art. 282 ter, c.p.p., disposta imponendo al R di allontanarsi dal condominio in cui era ubicata la sua abitazione e quella della persona offesa e di non comunicare con quest'ultima, tenuto conto del vero e proprio "clima di violenza e terrore creato perfino nel condominio" e "dell'accanimento mostrato nei confronti della persona offesa", che imponevano di allontanare l'indagato dal luogo in cui si erano consumate le condotte in danno della B.

8. Inammissibili, per manifesta infondatezza, sono, infine, gli altri motivi di ricorso, tutti incentrati sulla pretesa violazione del diritto alla genitorialità del R, che verrebbe compromessa dalla impossibilità di continuare a vivere nell'abitazione familiare, insieme con le sue figlie in tenera età.

Ed invero la limitazione della libertà personale in sede cautelare, sulla base di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi e modi previsti dalla legge, trova la sua legittimazione in una norma costituzionale, l'art. 13, Cost., che, nel circoscrivere entro limiti rigorosi la possibilità di limitare o di privare della libertà personale una persona fisica, non prevede (come del resto nessuna altra norma di rango costituzionale) nessuna deroga in considerazione della condizione di genitore di prole minorenni del soggetto destinatario del provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tale condizione è presa in considerazione espressamente dal legislatore solo al fine di escludere la possibilità di disporre o di mantenere la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nei confronti di "donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la

madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole" (art. 275, co. 4, c.p.p.), per cui, al di fuori di tale ipotesi, non sussistente nel caso in esame, la condizione di genitore di minorenni non può assumere alcuna rilevanza ai fini dell'adozione o del mantenimento di misure cautelari diverse dalla custodia cautelare.

9. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del R va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2.10.2013

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

